Conto corrente con la posta

Anno 88° — Numero 242

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 21 ottobre 1947

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1500 - Semestre L. 800 - Trimestrale L. 500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (cortoggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2400 (*oltre L. 16 per tassa di bollo*) Semestrale L. 1500 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo: prezzi vari.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 (*oltre L. 12 per tassa di bollo*) Un fascicolo L. 10
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

AVVISI DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 9,30, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Absalon Fernandez de Soto, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario della Repubblica di Colombia.

Roma, lì 13 ottobre 1947

(4406)

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 11, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Jean Desy, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Canadà.

Roma, lì 13 ottobre 1947

(4404)

L'on. De Nicola ha ricevuto oggi alle ore 12,30, in udienza solenne, Sua Eccellenza il signor Laszlo Velics, il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo provvisorio dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Ungheria.

Roma, lì 13 ottobre 1947

(4405)

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 25 luglio 1947, n. 1095.

Modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione di opere pubbliche.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, che detta norme per l'esecuzione delle opere pubbliche;

Visto il regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, recante modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422;

Visto il regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 128;

Visto il regio decreto-legge 9 maggio 1944, n. 143;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno, per il tesoro, per la difesa, per i trasporti, per l'agricoltura e le foreste e per le poste e le telecomunicazioni;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

L'art. 19 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, modificato dall'art. 3 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, e dall'art. 1 del regio decreto-legge 12 aprile 1944, n. 128, è sostituito dal seguente:

« Per i lavori di conto dello Stato che importino nel loro complesso definitivo, secondo le risultanze del conto finale, una spesa non superiore a L. 1.000.000 si può prescindere dall'atto formale di collaudo, sostituendolo con un certificato dell'ingegnere direttore, confermato dall'ingegnere capo del Genio civile o dal dirigente di altro ufficio tecnico governativo che attesti la regolare esecuzione dei lavori.

L'atto formale di collaudo non è richiesto per l'ultimo esercizio dei lavori di manutenzione pluriennale, quando l'ammontare dei lavori di detto ultimo esercizio importi una spesa non superiore alle L. 1.000.000.

Per i lavori delle nuove costruzioni ferroviarie il certificato suddetto è rilasciato dall'ispettore capo superiore all'uopo delegato dal Ministro.

Le disposizioni del presente articolo non si estendono ai lavori dipendenti dal Ministero della difesa per il quale restano inalterate le speciali disposizioni vigenti ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 24 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422 e successive variazioni, è sostituito dal seguente:

« Nei casi di somma urgenza preveduti dall'art. 70 del regolamento 25 maggio 1895, n. 350, per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, l'ingegnere capo del Genio civile può disporre l'esecuzione immediata dei lavori fino alla concorrenza di L. 1.000.000 ».

Art. 3.

Per i pagamenti da effettuare a' sensi dell'art. 12 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è consentita l'emissione di ordini di accreditamento fino all'importo di L. 5.000.000.

Art. 4.

Delle commissioni giudicatrici degli appalti-concorso, di cui all'art. 4 del regio decreto 8 febbraio 1923, numero 422, modificato dall'art. 2 del regio decreto 28 agosto 1924, n. 1396, farà parte il funzionario preposto all'Ufficio per i servizi dell'albo nazionale degli appaltatori e per i contratti del Ministero dei lavori pubblici.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 25 luglio 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — DEL VECCHIO — CINGOLANI — CORBELLINI — SEGNI — MERLIN

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 86. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 3 agosto 1947, n. 1096.

Abrogazione della legge 13 maggio 1940, n. 822, contenente norme relative ai meticci.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Visto il regio decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 2 gennaio 1937, n. 285;

Visto il regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675;

Vista la legge 13 maggio 1940, n. 822, recante norme relative ai meticci;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con il Ministro per l'interno e con il Ministro per la grazia e giustizia;

Ritenuta la necessità di eliminare la conseguenza della legislazione razziale fascista in materia di meticci;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La legge 13 maggio 1940, n. 822, recante norme relative ai meticci è abrogata e, per quanto non è diversamente regolato dal presente decreto, sono richiamate in vigore, nei riguardi dei meticci, le disposizioni del Codice civile, del regio decreto-legge 3 dicembre 1934, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935, n. 675, e del regio decreto-legge 1° giugno 1936, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937, n. 285.

Art. 2.

Il nato fuori di matrimonio nei territori dell'Africa italiana è cittadino italiano quando sia legittimato o riconosciuto, nei modi di legge, da uno dei genitori che abbia la cittadinanza italiana.

Le istanze sono presentate alla Corte di appello nel cui distretto il richiedente ha la residenza.

Alla Corte di appello di Roma è demandata la competenza per le istanze di coloro i quali abbiano residenza fuori del territorio dello Stato.

Art. 3.

Il nato nei territori dell'Africa italiana o nel territorio metropolitano dello Stato da genitori o genitore ignoti quando per qualsiasi motivo si possa fondatamente ritenere che uno dei genitori sia cittadino italiano e l'altro nativo dell'Africa italiana od assimilato è dichiarato cittadino italiano purchè non sia poligamo.

La dichiarazione di cittadinanza è effettuata con sentenza del Tribunale competente, il quale, accertate le condizioni di cui al primo comma del presente articolo, dispone l'iscrizione dell'interessato come cittadino italiano nei registri dello stato civile, con le stesse forme prescritte per la rettifica degli atti dello stato civile.

Il provvedimento del Tribunale è adottato:

a) su domanda dell'interessato quando questi sia maggiore degli anni 21;

b) su domanda di chiunque abbia cura di lui e vi abbia interesse se minore degli anni 21.

Il Tribunale competente è il Tribunale nella cui giurisdizione il richiedente ha la propria residenza. Il Tribunale di Roma è competente oltre che per le istanze dei residenti nella circoscrizione di Roma, anche per quelle dei residenti fuori del territorio dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 3 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — GRASSI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 69. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 agosto 1947, n. 1097.

Proroga sino al 15 aprile 1949 dell'occupazione provvisoria da parte dell'Opera nazionale combattenti, di terreni del Tavoliere di Puglia e del Bacino del Volturno, autorizzata con regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 11 novembre 1938, numero 1834, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente norme modificative del regolamento legislativo 16 settembre 1926, n. 1606, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1100, per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 242;

Visto il decreto legislativo 14 febbraio 1947, n. 27;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Articolo unico.

Le occupazioni in via provvisoria di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 11 novembre 1938, n. 1834, e all'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 241, già disposte, sono protratte sino al 15 aprile 1949.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SEGNI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 70. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1947, n. 1098.

Aumento della tassa di partecipazione a concorsi a posti di sanitari per i servizi dei Comuni e Provincie.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visti gli articoli 4, 37 e 69 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, concernente la misura della tassa a carico dei candidati ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e Provincie;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La tassa a carico dei candidati che partecipano ai concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi di Comuni e Provincie, di cui agli articoli 4 lettera *M*, 37 e 69 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, è elevata di dieci volte.

Art. 2.

La nuova misura della tassa predetta decorre dal 1° maggio 1947, ed è applicabile anche ai concorsi banditi anteriormente alla pubblicazione della legge e successivamente prorogati, i cui termini per la presentazione delle domande non siano ancora scaduti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 73. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 27 settembre 1947, n. 1099.

Aumento della indennità di abbattimento di animali e aumento dei diritti di visita veterinaria al confine.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

La misura massima della indennità per abbattimento di animali prevista dall'art. 265 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è fissata in L. 18.000 per ogni capo di bestiame.

Art. 2.

E' aumentata di trenta volte la misura del diritto fisso a carico degli esportatori e degli importatori stabilito nella tabella n. 2 annessa al testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 settembre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *ottobre* 1947
Atti del Governo, registro n. 13, *foglio n.* 72. — VENTURA

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 14 ottobre 1947, n. 1100.

Modificazioni in materia di imposta di fabbricazione sugli spiriti.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visti i decreti Ministeriali in data 8 luglio 1924, che approvano i testi unici di legge per le imposte di fabbricazione sugli spiriti e sullo zucchero;

Visto il regio decreto 26 novembre 1903, n. 485;

Visto il decreto Ministeriale 29 gennaio 1926, numero 7947, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 22 marzo 1926, n. 1701;

Visto il regio decreto 21 ottobre 1923, n. 2335, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353;

Visto il regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594;

Visto il regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, convertito, con modificazioni, nella legge 17 giugno 1937, n. 1004;

Visto il regio decreto-legge 10 maggio 1938, n. 549, convertito nella legge 19 gennaio 1939, n. 169;

Visto il decreto Ministeriale 23 luglio 1939, che reca le norme per l'attuazione del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361;

Visto il regio decreto-legge 9 novembre 1933, numero 1696;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, allegato *A*;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 marzo 1947, n. 116;
Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1.

Misura dell'imposta sugli alcoli.

La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di L. 30.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono in tutto equiparati all'alcole etilico di 1ª categoria.

Art. 2.

Agli spiriti classificati di 2ª categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, è concesso, in sede di liquidazione dell'imposta, un abbuono per ogni passività, comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di L. 2000, per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Gli spiriti di 2ª categoria prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore gestite dalle società cooperative, di cui all'art. 8 del testo unico di leggi sugli spiriti 8 luglio 1924, godono, con le limitazioni e sotto l'osservanza delle condizioni in detto articolo previste, oltre che dell'abbuono indicato nel primo comma del presente articolo, di un ulteriore abbuono di L. 500.

In sede di rettificazione di spiriti grezzi di 2ª categoria per portarli ad una gradazione non inferiore a quella prescritta di 95°, è concesso l'abbuono dell'imposta sui cali effettivi di rettificazione entro il limite massimo dell'1,5 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a rettificazione.

Art. 3.

Diritto erariale sugli alcooli di 1ª categoria.

Sugli alcoli di 1ª categoria o considerati tali agli effetti fiscali, è dovuto, oltre l'imposta o sovrimposta di cui al precedente art. 1, un diritto erariale nelle seguenti misure:

1) per gli alcoli provenienti da materie prime diverse dal sorgo: L. 25.000 per ettanidro;

2) per l'alcole proveniente dal sorgo: L. 23.000 per ettanidro.

L'art. 4 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è interamente abrogato.

Art. 4.

Diritto erariale speciale per gli alcoli denaturati o ad essi parificati.

Per gli alcoli e loro residui che siano sottoposti a norma delle vigenti disposizioni a denaturazione o comunque destinati ad essere impiegati, in esenzione da imposta, in lavorazioni ammesse all'uso degli alcooli denaturati, è mantenuto lo sgravio della imposta di fabbricazione, ed è stabilito un diritto erariale nelle misure ridotte appresso indicate:

1) per gli alcoli di 1ª categoria, o considerati tali agli effetti fiscali, provenienti da materie prime diverse dal sorgo, per ogni ettanidro L. 5000;

2) per l'alcole di 1ª categoria proveniente dal sorgo, per ogni ettanidro L. 4000.

Art. 5.

Imposta ridotta per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto.

Per lo spirito impiegato nell'industria dell'aceto l'imposta di fabbricazione è ridotta alle misure seguenti:

1) per gli spiriti di 1ª categoria, per ogni ettanidro: L. 8000;

2) per gli spiriti di 2ª categoria, per ogni ettanidro: L. 7400.

Le predette aliquote d'imposta si intendono al netto da qualsiasi abbuono.

Sullo spirito di 1ª categoria impiegato nell'industria dell'aceto è dovuto il diritto erariale nelle misure previste nel precedente art. 3.

Art. 6.

Trattamento fiscale dei prodotti esistenti.

Le nuove misure d'imposta o sovrimposta di cui all'art. 1, con gli abbuoni eventualmente spettanti, e i diritti erariali dovuti in base al presente decreto, si applicano agli alcoli gravati d'imposta esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini fiduciari dei fabbricanti e dei rettificatori di alcoli, e sugli alcoli di provenienza estera che non abbiano ancora assolto il tributo, esistenti alla data predetta nei recinti o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria, nei magazzini fiduciari o viaggianti con destinazione a questi magazzini.

Sugli alcoli di produzione nazionale venduti dai fabbricanti o rettificatori ad acquirenti esercenti di magazzini fiduciari, e quivi esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, o viaggianti con tale destinazione, e sui prodotti con i medesimi fabbricati ed esistenti alla data anzidetta negli stessi magazzini fiduciari, si applicano le nuove misure d'imposta di cui all'art. 1 con gli abbuoni eventualmente spettanti, mentre i diritti erariali di cui al precedente art. 3 sono applicati nelle seguenti misure ridotte:

1) per gli alcoli di 1ª categoria provenienti da materie prime diverse dal sorgo: per ettanidro L. 15.000;

2) per l'alcole proveniente dal sorgo: per ettanidro L. 13.000.

Nelle stesse misure si applica il diritto erariale sugli spiriti di 1ª categoria esistenti alla data di entrata in

vigore del presente decreto nei magazzini fiduciari degli acetifici, mentre l'imposta di fabbricazione è applicabile nelle misure stabilite dal precedente art. 5. Agli effetti del disposto del presente comma è consentito di detrarre, dal nuovo carico del diritto erariale, la maggiore imposta eventualmente pagata.

Art. 7.

Il diritto erariale sugli alcooli denaturati, di cui al precedente art. 4, si applica anche agli alcoli denaturati esistenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nei magazzini delle fabbriche produttrici, nei magazzini fiduciari degli stabilimenti d'impiego, nonchè su quelli non denaturati viaggianti in cauzione per essere denaturati presso gli stessi stabilimenti di impiego. Agli effetti dell'applicazione del presente articolo è ammessa la detrazione, dal nuovo carico del diritto erariale, dell'imposta speciale sullo spirito denaturato eventualmente già scontata.

Art. 8.

Pagamento del diritto erariale normale.

Il diritto erariale, di cui all'art. 3 del presente decreto, deve essere pagato all'atto della estrazione dalla fabbrica od opificio di rettificazione.

E' consentito il trasporto in cauzione di alcoli gravati di diritto erariale nei casi in cui è ammesso l'abbuono per l'esportazione a norma del successivo art. 10, in caso di passaggio da fabbrica ad opificio di rettificazione, in caso di destinazione a fabbriche di liquori, vermouth e vino marsala ammesse ad impiegare alcole in cauzione nelle lavorazioni promiscue del prodotto per il consumo interno e per l'esportazione, ed infine nel caso di passaggio dalle fabbriche ai magazzini fiduciari sussidiari di fabbrica contemplati dall'art. 13 del presente decreto.

Art. 9.

Pagamento del diritto erariale speciale per l'alcole denaturato.

Il diritto erariale di cui al precedente art. 4 deve essere pagato all'atto della denaturazione se questa viene effettuata nella fabbrica dell'alcole, oppure all'atto della estrazione dell'alcole in cauzione dalla fabbrica, quando venga ammessa la denaturazione nello stabilimento d'impiego, fermo restando che lo sgravio definitivo della imposta e della differenza tra il normale diritto erariale e quello ridotto è da accordare ad avvenuta denaturazione.

E' tuttavia consentita l'istituzione di appositi magazzini fiduciari assimilati ai doganali per la custodia degli alcoli denaturati con denaturante generale presso le fabbriche di alcoli. In tal caso potrà essere consentito che il diritto erariale ridotto sia pagato all'atto della estrazione del prodotto denaturato dal magazzino fiduciario.

E' abrogato l'art. 8 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

Art. 10.

Abbuoni e restituzioni all'esportazione.

E' concesso l'abbuono del diritto erariale sugli alcoli di 1ª categoria esportati all'estero direttamente dalle fabbriche od opifici di rettificazione.

E' pure accordato l'abbuono del diritto erariale sui prodotti fabbricati con alcole di 1ª categoria ammessi in caso di esportazione all'abbuono dell'imposta.

Per gli alcoli di 1ª categoria che abbiano assolto il diritto erariale e per i prodotti con essi fabbricati, non è ammessa, in caso di esportazione, alcuna restituzione del diritto stesso.

La restituzione dell'imposta per i prodotti esportati contenenti spirito, nei casi in cui è ammessa, sarà effettuata in base alla nuova aliquota per le dichiarazioni di esportazione presentate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

E' abrogato l'ultimo comma dell'art. 22 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223.

Art. 11.

Per i liquori prodotti con spirito e zucchero gravati d'imposta e destinati all'esportazione, è sospeso l'obbligo del periodo di invecchiamento prescritto dall'articolo 4 del regio decreto-legge 1° marzo 1937, n. 226.

Art. 12.

Agevolezze speciali.

Il secondo comma dell'art. 9 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è sostituito come segue:

All'alcole impiegato sotto vigilanza finanziaria nella preparazione dei vini vermouth e marsala destinati al consumo interno è accordato un abbuono dell'imposta, depurata dell'abbuono di fabbricazione eventualmente spettante nella misura del 70 %.

Il vino vermouth preparato sotto la vigilanza finanziaria, per poter fruire del beneficio fiscale previsto dal precedente comma, se destinato al consumo interno, e dell'abbuono dell'imposta e dell'indennizzo previsto dall'art. 10 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, se esportato all'estero, deve essere fabbricato conformemente alle disposizioni del regio decreto-legge 9 novembre 1933, n. 1696, e la quantità di alcole aggiunto non deve essere superiore a litri anidri 12 per ettolitro di prodotto, sia per il vermouth normale che per quello secco. Inoltre la gradazione alcoolica totale del prodotto non deve essere superiore ai 17 gradi per il vermouth normale e ai 20 gradi per il vermouth secco.

Le agevolezze di cui ai precedenti commi sono accordate al vino marsala preparato, sotto la vigilanza finanziaria, con le normali manipolazioni consentite per il vino stesso dall'art. 50 del regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, e purchè la gradazione alcoolica del prodotto non superi i 20 gradi per il marsala destinato al consumo interno e i 22 per quello da esportare.

Art. 13.

Ai produttori di alcole e di zucchero può essere concesso di istituire magazzini fiduciari sussidiari di fabbrica fuori delle fabbriche, per immettervi in deposito alcole pure o zucchero, in cauzione, proveniente esclusivamente dalle proprie fabbriche.

La concessione per l'esercizio di detti magazzini fiduciari sussidiari è accordata dal Ministero delle finanze che disciplinerà l'esercizio stesso.

Le spese di vigilanza finanziaria sui magazzini fiduciari sussidiari di fabbrica sono a carico della ditta esercente.

Art. 14.

Diritti di licenza.

Per l'esercizio dei magazzini fiduciari sussidiari di fabbrica di cui al precedente art. 13, gli esercenti debbono munirsi di una licenza annuale rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta al pagamento da parte dell'esercente del diritto annuale di L. 500.

Gli esercenti opifici appresso indicati sono considerati come fabbricanti agli effetti della legge d'imposta sugli spiriti e debbono munirsi di una licenza annuale di esercizio, rilasciata dal competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, soggetta al pagamento da parte dell'esercente stesso di un diritto annuale nella misura seguente:

a) L. 1000 per gli stabilimenti che oltre all'impiego di alcole denaturato procedono al recupero del medesimo per il reimpiego, attraverso un processo di ridistillazione;

b) L. 600 per gli stabilimenti ammessi all'impiego di alcole denaturato che procedono o non al recupero dell'alcole senza ridistillazione;

c) L. 1000 per gli stabilimenti che ridistillano alcole di ricupero non denaturato, libero da imposta;

d) L. 1000 per gli stabilimenti che impiegano alcole etilico nella preparazione dell'etere o degli eteri salini e alcole metilico nella fabbricazione degli eteri di metile;

e) L. 1000 per gli opifici che trasformano con procedimento a caldo alcole libero da imposta per la fabbricazione di prodotti diversi da quelli indicati negli articoli 1 e 6 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 353;

f) L. 600 per gli opifici che ottengono i prodotti di cui alla precedente lettera *e*) con procedimenti a freddo.

La licenza è valida per l'anno solare e per la sola ditta, magazzino od opificio cui si riferisce. Il relativo diritto deve essere pagato nella quindicina che precede l'inizio di ogni anno solare, e, per gli opifici e magazzini di nuovo impianto, o che mutino titolare, prima del rilascio della licenza.

Per gli opifici e magazzini di cui sopra già in esercizio il versamento del diritto di licenza per il 1947 deve essere effettuato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 15.

L'esercente che ometta o ritardi di effettuare entro i termini il pagamento del diritto di licenza di cui all'articolo precedente, è punito con l'applicazione di una ammenda da una a tre volte il diritto di licenza stesso, indipendentemente da ogni altra sanzione applicabile per l'esercizio arbitrario dell'opificio o magazzino.

Art. 16.

Il primo comma dell'art. 15 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è modificato come segue:

Le ditte esercenti in uno stesso stabilimento o comprensorio la fabbricazione, la lavorazione o la vendita di più prodotti per i quali dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dell'imposta sugli alcoli è previsto l'obbligo della licenza, debbono corrispondere tanti diritti fiscali di licenza per quante sono le attività esercitate assoggettate al diritto stesso.

Art. 17.

All'art. 14 dell'allegato *A* al decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, è aggiunto il seguente comma:

E' consentita ai venditori ambulanti la vendita di profumerie alcoliche, senza licenza finanziaria, purchè la quantità complessiva delle profumerie alcoliche da essi detenute non superi cinque litri idrati e le profumerie stesse siano condizionate nei modi prescritti dall'art. 3 del regio decreto-legge 2 febbraio 1933, n. 23, e inoltre il venditore sia munito della licenza, dell'autorità competente, per esercitare il commercio ambulante di profumerie.

Art. 18.

Abrogazione di agevolezze.

Sono abrogati il regio decreto 26 novembre 1903, n. 485, il decreto Ministeriale 22 marzo 1926, n. 1701, e il decreto Ministeriale 29 gennaio 1926, n. 7947 e successive modificazioni, che ammettono rispettivamente l'industria della fabbricazione del fulminato di mercurio, quella delle polveri senza fumo e quella della fabbricazione dei dentifrici a base di sostanze antisettiche, alle agevolezze consentite all'alcole adulterato.

Sugli spiriti puri in cauzione esistenti presso le fabbriche di fulminato di mercurio, di polveri senza fumo e di dentifrici, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono dovuti la normale imposta di fabbricazione e il normale diritto erariale previsti dai precedenti articoli 1, 2 e 3, con detrazione dei corrispondenti tributi eventualmente già pagati.

Art. 19.

Cauzioni.

Le cauzioni specialmente dovute per il trasporto o il deposito di generi gravati d'imposta di fabbricazione, di cui al primo comma dell'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1946, n. 236, saranno calcolate in ragione del 10 % dell'imposta e dei diritti erariali che gravano sulla massima quantità di merce che si intende immettere in deposito, ovvero sulla quantità effettivamente trasportata.

Nella stessa misura sono calcolate le cauzioni dovute per i magazzini fiduciari sussidiari di fabbrica, di cui all'art. 13 del presente decreto.

Resta ferma la cauzione nella misura del 50 %, dell'imposta e del diritto erariale eventualmente gravante, per i magazzini di commercianti all'ingrosso di spiriti e di esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportare, istituiti in località ove non esistono Uffici incaricati dei servizi delle imposte di fabbricazione o Comandi della guardia di finanza. Se gli anzidetti magazzini e stabilimenti sono situati in località ove esistono Uffici incaricati dei servizi delle imposte di fabbricazione o Comandi della guardia di finanza, la cauzione può essere limitata al 10 % degli anzidetti tributi.

In luogo della presentazione della cauzione può essere ammessa, per i trasporti in cauzione, la scorta finanziaria, a spese delle ditte interessate, quando i trasporti

stessi avvengano nell'ambito della stessa città o diversamente entro una distanza non superiore ai 10 km. dal deposito mittente.

L'adeguamento delle attuali cauzioni alle nuove misure stabilite dal presente articolo, deve essere effettuato entro il termine massimo di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 20.

Pagamento delle imposte e dei diritti erariali sui prodotti esistenti.

Le imposte e i diritti erariali dovuti in applicazione degli articoli 6, 7 e 18 del presente decreto, sulle giacenze e sui generi viaggianti, dovranno essere versati nella competente Sezione provinciale di tesoreria entro 20 giorni dalla notifica delle relative liquidazioni che gli Uffici effettueranno subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

Sulla somma dovuta e non versata tempestivamente sarà applicata una indennità di mora del 6 %. Detta indennità è ridotta al 2 % quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

Art. 21.

Sanzioni per le omesse o ritardate cauzioni.

L'esercente che ometta o ritardi di completare la cauzione preesistente per adeguarla a quella stabilita dalle norme in vigore è punito con l'applicazione di una ammenda sino a due decimi della cauzione dovuta, e in ogni caso non inferiore a lire mille.

Art. 22.

Entrata in vigore del decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1947

DE NICOLA

DE GASPERI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 98. — VENTURA

DECRETO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 7 ottobre 1947, n. 1101.

Autorizzazione della spesa di lire cinquecento milioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità.

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 giugno 1947, n. 542, col quale il Governo è autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando non siano approvati con provvedimenti legislativi e non oltre il 30 settembre 1947 i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'esercizio finanziario 1947-1948, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi schemi di decreti legislativi comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1947 e 20 giugno 1947, nonchè la nota di variazione presentata alla Presidenza medesima il 20 giugno 1947;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 agosto 1947, n. 807, col quale è stato prorogato al 31 dicembre 1947 il termine stabilito col citato decreto legislativo 30 giugno 1947, n. 512, per l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1947-48;

Ritenuto che l'art. 2 dello schema del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato, relativo allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48 autorizza, tra l'altro, la spesa di lire centoventimilioni per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, e stabilisce che le eventuali maggiori assegnazioni a tale titolo saranno autorizzate con decreti del Capo provvisorio dello Stato su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Considerata la necessità di integrare la detta autorizzazione in relazione al compito dell'Amministrazione di disporre il tempestivo intervento nei casi di immediata urgenza per motivo di pubblico interesse, in applicazione del citato regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire cinquecentomilioni, in aggiunta a quella di cui all'art. 2 dello schema di decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1947-48, per le necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389, convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833.

Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alla inscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1947-48 della somma autorizzata col presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 ottobre 1947

DE NICOLA

TUPINI — DEL VECCHIO

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 ottobre 1947
Atti del Governo, registro n. 13, foglio n. 81. — VENTURA

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1947.

Sostituzione del presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Tridentina, con sede in Trento.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 55 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, nel testo modificato dal regio decreto-legge 11 aprile 1938, n. 1183;

Visti i propri decreti 2 dicembre 1933, registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1934, registro n. 1, Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 276, col quale il prof. Giulio Catoni veniva nominato presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Tridentina, e 13 ottobre 1938, registrato il 22 ottobre 1938, registro n. 14 Ministero agricoltura e foreste, foglio n. 39, col quale lo stesso prof. Catoni veniva confermato nella predetta carica;

Vista la lettera di dimissioni presentata dal professore Giulio Catoni;

Vista la lettera del Prefetto di Trento n. 823/III-b in data 21 gennaio 1947;

Decreta:

Art. 1.

Sono accettate le dimissioni dalla carica di presidente del Consorzio per la tutela della pesca nella Venezia Tridentina, con sede in Trento, presentate dal prof. Giulio Catoni.

Art. 2.

Il dott. ing. Guido Segalla fu Guido, è nominato presidente del Consorzio suddetto, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 maggio 1947

Il Ministro: SEGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 luglio 1947
Registro Agricoltura e foreste n. 14, foglio n. 363.

(4316)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1947.

Nomina del vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 18 maggio 1942, n. 566, sull'ordinamento degli Enti economici dell'agricoltura e dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1942, col quale è stato approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Ritenuta l'opportunità di nominare un vice commissario presso il Consorzio agrario provinciale di Livorno e di affidare tale incarico all'avv. Pietro Laurenza;

Decreta:

L'avv. Pietro Laurenza è nominato vice commissario del Consorzio agrario provinciale di Livorno.

Roma, addì 11 ottobre 1947

Il Ministro: SEGNI

(4379)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

Ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari.

E' stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari al 1° gennaio 1947.

(4411)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Brundusium » con sede in Brindisi e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 22 settembre 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Brundusium », con sede in Brindisi, ed è stato nominato commissario il dottor Guido Tripiciano.

(4389)

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa lavori edili e trasporti fra reduci, con sede in Catania e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 settembre 1947, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa lavori edili e trasporti fra reduci, con sede in Catania, e ne è stato nominato commissario l'ing. Eugenio Di Stefano.

(4390)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 14 ottobre 1947 - N. 188

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	S. U. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	2,8396	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,33	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	75,40
Id 3,50 % 1902	73,80
Id 3 % lordo	64,30
Id 5 % 1935	81,10
Redimibile 3,50 % 1934	65,75
Id 3,50 % (Ricostruzione)	74,85
Id 5 % 1936	82,80
Obbligazioni Venezie 3,50 %	98 —
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	98,80
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	95,30
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	93,50
Id. 5 % (15 settembre 1950)	93,45
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	93,325
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	93,20
Id. 5 % (15 aprile 1951)	93,65
Id. 4 % (15 settembre 1951)	89,85
Id. 5 % convertiti 1951	92,075

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli del Debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 2.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50% (1934)	334852	7.651 —	Cavalieri Elisa fu Giuseppe, moglie di De Seras Mattia, dom. a Bologna, vincolata.	Cavalieri Elisa fu Giuseppe, moglie di De Seras Mattia, *inabilitato sotto la curatela di Archivolti Carlo fu Raffaele*, vincolata.
Id.	130770	1.837,50	Vogliotti Amalia di Giuseppe, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto a *Chivario Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.	Vogliotti Amalia di Giuseppe, nubile, dom. a Cuneo, con usufrutto a *Chiavari Catterina Elisabetta* fu Giuseppe, nubile, dom. a Vercelli.
Id.	69979	290,50	Belluati *Maria* fu Alessandro, moglie di Cicottino Alessandro, dom. a Casale Monferrato (Alessandria), vincolata.	Belluati *Angela Maria Teresa* fu Alessandro, ecc., come contro.
Id.	221448	140 —	Zappata Alfonso fu Carlo, dom. a Giaveno (Torino), con usufrutto a *Gedda Luigia* fu Enrico.	Come contro, con usufrutto a Gedda *Carolina-Luigia Maria* fu Enrico.
Id.	221449	630 —	Come sopra, con usufrutto a *Ayres Maddalena* fu Giacomo.	Come sopra, con usufrutto a *Aires Maria-Maddalena o Maddalena* fu Giacomo.
Id.	36535	3.811,50	Sticchi *Maria Abbondanza* fu Vittorio, minore sotto la patria potestà della madre Damiani Concetta fu Pietro, ved. Sticchi, dom. a Maglie (Lecce).	Sticchi *Abbondanza* fu Vittorio, ecc., come contro.
Id.	375796	17,50	Armitano Giuseppe ed Enrico fu Angelo, minori sotto la patria potestà della madre Unia Margherita, ved. Armitano Angelo, dom. a Cuneo, con usufrutto a Armitano *Anna* fu Giuseppe, ved. di Masera Enrico.	Come contro, con usufrutto a *Armitano Maria Anna*, ecc., come contro.
Id.	367710	3.402 —	Come sopra.	Come sopra.
Rend. 5 %	129381	1.000 —	Armitano Enrico fu Angelo, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra.	Armitano Enrico fu Angelo, dom. a Cuneo, con usufrutto come sopra.
Id.	129382	750 —	Armitano Giuseppe fu Angelo, con usufrutto come sopra.	Armitano Giuseppe fu Angelo, con usufrutto come sopra.
Id.	129383	250 —	Come sopra.	Come sopra.
P. Red. 3,50% (1934)	394019	437,50	Pacchetti *Ada* fu Oscar, minore sotto la patria potestà della madre *Castiglione Rodolfa*, ved. Pacchetti Oscar, dom. a Busto Arsizio (Milano).	Pacchetti *Alda* fu Oscar, minore sotto la patria potestà della madre *Castiglioni Carlotta Caterina*, ecc., come contro.
Id.	61439	91 —	Fenucci *Adalgisa* fu Angelo, moglie di Rossi Luigi, dom. a Livorno.	Fenucci *Giulia Adalgisa* fu Angelo, ecc., come contro.
Id.	121400	1.330 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	10593	308 —	*Sisimo* Francesco fu Giuseppe, dom. a Lagonegro (Potenza).	*Sisinni* Francesco fu Giuseppe, dom. a Lagonegro (Potenza).
Cons. 3,50 % (1906)	820228	199,50	Traverso Giacomo di Domenico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Genova, con usufrutto a Traverso *Vittoria* e *Luigia* fu Giacomo, dom. a Genova.	Come contro, con usufrutto a Traverso *Maria Vittoria* e *Antonia*, ecc., come contro.
P. Red. 3,50% (1934)	373128	420 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	124351	9.569 —	Negro *Carolina Margherita* fu Carlo, moglie di Rizzo Cesare, dom. a Mondovì (Cuneo), vincolata.	Negro *Marianna Giovanna Carolina*, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50% (1934)	13614	7.735 —	*Costazenoglio* Antonio di *Vittorio*, dom. a Roma, con usufrutto a *Costazenoglio Vittorio* fu Antonio, dom. a Roma.	*Costa-Zenoglio* Antonio di *Agostino Vittorio Effisio*, dom. a Roma, con usufrutto a *Costa-Zenoglio Agostino Vittorio Effisio*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	403420	17,50	Galli *Carolina* fu Pietro, nubile, dom. a Bobbio (Pavia).	Galli *Maria Carolina* fu Pietro, nubile, dom. a Bobbio (Pavia).
Id.	403421	17.50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	467023	28 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	584287	42 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	654518	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	695768	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	700992	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	700993	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	700994	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	700995	17,50	Come sopra.	Come sopra.
Id.	762569	161 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	775218	35 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	788762	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	793435	210 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	809714	140 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	809715	490 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	110369	1.050 —	Belmondo *Giulio* fu Camillo, minore sotto l'amministrazione della madre Olivetti Giuseppina, dom. a Torino.	Belmondo *Giovanni Giuseppe Giulio*, ecc., come contro.
Id.	342026	826 —	Belmondo *Giulio* fu Camillo, dom. a Torino.	Belmondo *Giovanni Giuseppe Giulio*, dom. a Torino.
Id.	372054	917 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	411525	1.890 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	848606	12.001,50	Associazione Genovese contro la tubercolosi « Camillo Poli » in Genova, con usufrutto a Boitano Anita fu *Nicola G. B.*	Come contro, con usufrutto a Boitano Anita fu *Giovanni Battista*.
Id.	811909	98 —	Franceschino Giuseppe fu Domenico, dom. a Salassa (Torino), con usufrutto a Serena Angela fu *Battista*, ved. di Franceschino Domenico, dom. a Salassa (Torino).	Come contro, con usufrutto a Serena Angela fu *Giovanni Battista*, ecc., come contro.
Id.	187326	45,50	Belli *Marianna* di Giovanni, moglie di Greco Giuseppe, dom. a Napoli, vincolata.	Belli *Anna-Maria*, ecc., come contro.
Id.	240590	483 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	316706	84 —	Baschenis *Italo* di Pietro, dom. a Milano.	Baschenis *Giovanni Andrea Italo* di Pietro, dom. a Milano.
Id.	323179	80,50	Come sopra, dom. a Como.	Come sopra, dom. a Como.
Id.	330608	70 —	Come sopra, dom. a Menaggio.	Come sopra, dom. a Menaggio.
Id.	379359	91 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	453312	70 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	500574	84 —	Come sopra, dom. a Tremezzo.	Come sopra, dom. a Tremezzo.
Cons. 3,50 % (1902)	13369	77 —	Come sopra, dom. a Menaggio.	Come sopra, dom. a Menaggio.
Rend. 5 %	10544	805 —	Capuzzi Mario fu *Attilio*, minore sotto la patria potestà della madre Fossa Anna fu Luigi, ved. Capuzzi, dom. in Cremona.	Capuzzi Mario fu *Angelo Attilio*, minore, ecc., come contro.
Id.	12150	490 —	Caione *Lucia* fu Rocco, minore sotto la patria potestà della madre Pedarra Antonietta di Paolo ved. Caione, dom. ad Ascoli Satriano (Foggia).	Caione *Maria* fu Rocco, ecc., come contro.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rend. 5 %	12151	490 —	Calone *Rocca* fu Rocco, ecc., come sopra.	Calone *Rocchina* fu Rocco, ecc., come sopra.
Id.	12155	240 —	Calone *Rocca Leonarda*, ecc., come sopra, dom. a Sant'Agata di Puglia (Foggia).	Come sopra, dom. a Sant'Agata di Puglia (Foggia).
Id.	12156	240 —	Calone *Lucia* fu Rocco, ecc., come sopra.	Calone *Maria* fu Rocco, ecc., come sopra.
Id.	12161	615 —	Calone *Rocca* fu Rocco, ecc., come sopra.	Calone *Rocchina* fu Rocco, ecc., come sopra.
Id.	142369	1.630 —	Calone *Rocca* fu Rocco, minore, ecc., come sopra, dom. in Napoli.	Calone Rocchina fu Rocco, ecc., come sopra, dom. in Napoli.
Id.	189922	2.645 —	Rossi Angiolina fu Luigi, moglie di Inglese *Alessandro* fu Francesco, dom. a Semiana (Pavia), vincolata.	Rossi Angiolina fu Luigi, moglie di Inglese *Casimiro Clemente Ercole Alessandro Silvestro*, ecc., come contro.
Id.	156856	50 —	Picollo *Luisa* fu *Giovanni*, minore sotto la tutela di Raviglione Stefano, dom. a Novi Ligure (Alessandria).	Picollo *Maria Luisa* fu Giovanni, ecc., come contro.
Id.	11359	11.250 —	*Gioaninetti* Edoardo fu Giovanni, dom. in Torino, ipotecata.	*Giovaninetti Edoardo*, ecc., come contro.
Id.	2176	115 —	Maietta Marcello, Letizia e Fernando fu Giuseppe, minori sotto la patria potestà della madre Santagata *Francesca* di Marcellino, ved. di Maietta Giuseppe, dom. a Cerreto Sannita (Benevento).	Come contro sotto la patria potestà della madre Santagata *Filomena Francesca*, ecc., come contro.
Id.	2177	105 —	Maietta Marcello, Letizia, Fernando e Giuseppina fu Giuseppe, minori, ecc., come sopra.	Maietta Marcello, Letizia, Fernando e Giuseppina, ecc., come sopra.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 11ª	59	Cap. N. 1.000 —	*Rosso* Adelia fu Romolo, minore sotto la tutela di Botto Giovanni fu Giuseppe, dom. in Biella (Milano).	*Rossi* Adelia, ecc., come contro.
B. T. Nov. 4% (1943) Serie H	774	24.000 —	Spriano *Cesarina* fu Carlo, moglie di Benzi Carlo, con usufrutto a Rossi Roberto Pasquale fu Giovanni, dom. in Alessandria.	Spriano *Teresa Cesarina* fu Carlo, ecc., come contro.
Id. Serie I	774	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie H	310	3.000 —	Volpi *Carlottina* fu Alessandro, minore sotto la patria potestà della madre Rebuschini Rosabianca fu Pietro, vedova Volpi, dom. a Como.	Volpi *Carla Giuseppina* fu Alessandro, minore, ecc., come contro.
Id. Serie I	272	Cap. N. 1.500 —	Volpi *Carlottina*, ecc., come sopra.	Volpi *Carla* Giuseppina, ecc. come sopra.
B. T. Nov. 5% (1949) Serie C	741	2.000 —	Capezzi Lidia fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Nisi *Virginia* ved. Capezzi, dom. a Montevarchi (Arezzo)	Come contro, madre Nisi *Enrichetta*, ecc., come contro.
Id. Serie E	724	5.000 —	Come sopra.	Come sopra.
B. T. Nov. 5% (1951) Serie 56	291	5.000 —	*Salvant*-Ros Wanda Angela, fu Domenico, minore sotto la patria potestà della madre Crespi Battistina, dom. in Sacconago, frazione di Busto Arsizio (Varese).	*Savant*-Ros Wanda Angela, ecc., come contro.
Rend. 5 %	199983	Rendita 1.000 —	Cimelli Giuseppe fu Battista, demente, sotto la tutela della madre Minetti *Orsola* ved. Cimelli, dom. in Montecrestese (Novara).	Come contro, sotto la tutela della madre Minetti *Virginia Orsola*, ecc., come contro.
Cons. 3,50 % (1906)	709648	1.617 —	Pironti Adelaide fu Francesco Gaetano, ved. di *Anzolato* Carlo, dom. a Napoli, con usufrutto ad Anzolato Arabella di Carlo, ved. di Pironti Giacomo Carlo.	Pironti Adelaide fu Francesco Gaetano, ved. di *Scotti Anzolato* Carlo, dom. in Napoli, con usufrutto, come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 26 settembre 1947

p. Il direttore generale: CRISTINI

(4196)

MINISTERO DELLE FINANZE E DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(3a *pubblicazione*).

Diffida per smarrimento di mezzi fogli di compartimenti semestrali

E' stata chiesta la rinnovazione per esaurimento delle quietanze ricevute dei seguenti certificati di rendita:

CATEGORIA del debito	NUMERO delle iscrizioni	INTESTAZIONE DELLE ISCRIZIONI	AMMONTARE della rendita annua di ciascuna iscrizione
			Lire
Cons. 3,50% (1906)	610908	Travisano Giuseppina fu Giandonato moglie di Capaldo Pasquale, dom. a Bisaccia (Avellino), vincolata . . .	311,50
Id.	657352	Fionda Irene fu Pasquale, moglie di De Angelis Gaetano, dom. ad Antrosano (L'Aquila)	318,50
Id.	790526	Chiesa di San Biagio di Riosecco, comune di Poppi (Arezzo) .	17,50
Id.	174293	Chiesa prepositura di Sant'Agata in Asciano (Siena) . .	24,50

Essendo i detti certificati mancanti del secondo mezzo foglio dei compartimenti semestrali, già usati per la riscossione degli interessi, si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano state notificate opposizioni, si procederà, ai termini dell'art. 169 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, e art. 16 del decreto legislativo luogotenenziale del 25 gennaio 1945, n. 19, alla richiesta operazione.

Roma, addì 31 maggio 1947

Il direttore generale: CONTI

(2552)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a quindici posti di aggiunto di procura di seconda classe nell'Avvocatura dello Stato

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze a favore degli ex combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, concernente il trattamento giuridico ed economico del personale civile non di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato;

Vista la propria determinazione in data 21 agosto 1947, n. 117853/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per quindici posti di aggiunto di procura di seconda classe (grado 11°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a quindici posti di aggiunto di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato.

Al concorso possono partecipare:

a) gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo;

b) gli iscritti nell'albo dei procuratori legali;

c) i laureati in giurisprudenza che abbiano i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali, oppure che, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, avessero compiuto almeno due anni consecutivi di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato o nello studio di un avvocato.

I candidati di cui alla lettera *b*) e quelli di cui alla lettera *c*) che non siano impiegati statali di ruolo, non debbono avere oltrepassato, alla data del presente decreto, il trentacinquesimo anno di età salvo le proroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Si prescinde dal limite massimo di età per il personale non di ruolo dell'Avvocatura dello Stato che abbia prestato almeno due anni di servizio ininterrotto e lodevole con mansioni proprie del ruolo di procura.

Salvo quanto sopra è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendano prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per gli uditori giudiziari, essere inoltrata per il tramite del Ministero di grazia e giustizia, il quale vi unirà la copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante e di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per i procuratori legali, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una università dello Stato;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'albo dei procuratori legali;

c) per i laureati in giurisprudenza essere corredata dai documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè del certificato rilasciato dall'Ordine degli avvocati e procuratori di compimento, con diligenza e profitto, della pratica prescritta, ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.

Coloro che si trovano nelle condizioni prevedute nell'articolo 18, secondo comma, del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, dovranno invece esibire un certificato dell'Amministrazione presso la quale hanno prestato servizio che comprovi il requisito prescritto. Coloro che avessero compiuto, vigente la legge 25 marzo 1926, n. 453, un biennio consecutivo di pratica di avvocato, dovranno comprovarla mediante un certificato dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti, debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità ed allegati alla domanda.

Tutti i documenti debbono essere redatti in carta legale e debitamente legalizzati, quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi, alla data del presente decreto.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle Colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti.

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare de certificato in bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valore militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

Lo stato di famiglia, se presentato, deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, vertono: una sul diritto civile e commerciale; un'altra sul diritto e la procedura penale e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il sindacale, la procedura civile e la procedura penale.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato, con funzioni di presidente;

da due vice avvocati dello Stato, parimenti designati dall'avvocato generale;

da un consigliere della Corte d'appello di Roma, designato dal primo presidente della Corte stessa,

da un procuratore, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori di Roma tra i procuratori aventi una anzianità non inferiore a cinque anni.

Funziona da segretario della Commissione un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di sei punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dall'art. 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dall'art. 4 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati aggiunti di procura di seconda classe dell'Avvocatura dello Stato (gruppo *A*, grado 11°).

Ove i primi graduati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 10 settembre 1947

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1947
Registro Presidenza n. 10, foglio n. 314. — FERRARI

(4398)

Concorso per esame a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ed impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa Orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-1918;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 10, concernente l'elevazione dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici concorsi ed impieghi;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Vista la propria deliberazione in data 21 agosto 1947, n. 117853/10115, con la quale è stato autorizzato l'espletamento di un concorso per undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe (grado 7°);

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico, al quale non sono ammesse a partecipare le donne, a undici posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe.

Al concorso possono partecipare:

a) i magistrati i quali abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina al grado di giudice aggiunto o al grado di pretore;

b) i magistrati della giustizia militare i quali, avendo compiuto quattro anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

c) gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni e che alla data del presente decreto non abbiano oltrepassato il quarantesimo anno di età, salve le proroghe stabilite dalle disposizioni di legge in vigore al momento della presentazione della domanda, in quanto applicabili;

d) i procuratori e gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito all'art. 2 per la presentazione delle domande.

Art. 2.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, la relativa domanda in carta da bollo da L. 32.

Tale domanda, nella quale sarà indicato con precisione il recapito dell'aspirante, deve:

a) per i magistrati, essere inoltrata per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio, ed essere corredata dai seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio affidato agli avvocati dello Stato;

2) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) per gli avvocati, essere corredata dei documenti di cui ai precedenti numeri, nonchè dei seguenti:

3) diploma originale o certificato di laurea in giurisprudenza conseguita in una università dello Stato;

4) estratto dell'atto di nascita;

5) certificato di cittadinanza italiana;

6) certificato di regolare condotta civile, morale e politica;

7) certificato generale del casellario giudiziario;

8) certificato comprovante l'adempimento degli obblighi di leva;

9) certificato degli Ordini degli avvocati che comprovi la iscrizione dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno due anni;

c) per i procuratori e gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato, essere inoltrata per il tramite di ufficio.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età o a preferenze nell'assegnazione dei posti, debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle competenti autorità ed allegati alla domanda

Tutti i documenti debbono essere redatti in lingua italiana, in carta legale e debitamente legalizzati; quelli indicati ai numeri 1), 5), 6) e 7) debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto; quello di cui al n. 9) di data non anteriore alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti nelle Colonie od all'estero o di essere richiamati alle armi è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè, però, almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche tutti i documenti,

Art. 3.

Per la presentazione dei documenti relativi a titoli preferenziali è concessa ai candidati ammessi alle prove orali la facoltà di produrre prima di sostenere dette prove quei documenti che attestino nei loro confronti nuovi titoli preferenziali.

La mutilazione o la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo da L. 24 da rilasciarsi dal sindaco, debitamente legalizzato.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valore militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano o di patriota.

Lo stato di famiglia, se presentato, deve risultare dall'apposito certificato del sindaco, debitamente legalizzato, di data non anteriore a tre mesi alla data del presente decreto.

Art. 4.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento dell'idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 5.

L'esame consta di tre prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale o processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico (costituzionale, amministrativo, sindacale e finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale, che dura almeno un'ora per ciascun candidato, consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione su tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che è dato al candidato dalla Commissione ventiquattro ore prima.

Gli esami avranno luogo a Roma, nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 e 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

dall'avvocato generale dello Stato, o in caso di sua assenza od impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato, designato dall'avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra, su designazione dell'avvocato generale dello Stato.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e 4 del regio decreto 13 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale alla superiore approvazione.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana è pronunziato definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 7.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato di seconda classe (gruppo *A*, grado 7°), e sono loro attribuiti gli assegni inerenti a tale grado.

Ove i primi nominati non assumano effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 10 settembre 1947

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *ottobre* 1947
Registro Presidenza n. 10, *foglio n.* 313. — FERRARI

(4399)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.